



# COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 13 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. COTRONEO ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. SGRO FAUSTO - Consigliere	Sì
4. ADAMI FERNANDO - Consigliere	Giust.
5. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
6. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
7. MANTI ROSSANA - Consigliere	Sì
8. BEA MANUELA - Consigliere	Sì
9. OLZER GIANCARLO - Consigliere	Sì
10. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
11. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora BEA MANUELA assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: \_\_\_\_\_  
e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) per gli anni 2018-2021, al fine di uniformare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale mentre, con la successiva deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per tale secondo periodo regolatorio, ARERA, per il tramite dei provvedimenti applicativi, ha espresso necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021/R/RIF, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n. 2/2021-DRIF della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata determina n. 2/2021-DRIF ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Dato atto che la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n. 363/2021/R/RIF, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Richiamata altresì la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022, con delibera di Assemblea Consortile n. 9, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConSerVCO S.p.A. e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di individuare per il Comune di Piedimulera come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo", in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con effetti e decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024, con delibera di Assemblea Consortile n. 13 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Piedimulera;

Tenuto conto:

- che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR-2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR-2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2024/2025 del Comune di Piedimulera, come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
MTR	263.109	268.823
LIMITE DI CRESCITA	263.127	269.924
<b>TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)</b>	263.109	<b>268.823</b>

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariffa Variabile	186.015	187.048
Tariffa Fissa	77.094	81.775

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22/06/2021;

Dato atto che l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 "Milleproroghe", convertito con Legge 25/2022, ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata la deliberazione di CC n 12 in data odierna con la quale si deliberava: "Di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 e i relativi allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO – con la delibera di Assemblea Consortile n. 13 del 19 aprile 2024", le cui risultanze sono quelle sopra riportate;

Viste le tariffe del tributo, allegate alla presente e dato atto che è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del piano finanziario in approvazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

Ritenuto di fissare le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

- 1<sup>a</sup> rata – 30 agosto 2024;
- 2<sup>a</sup> rata – 18 ottobre 2024;

Dato atto che il presente si configura come atto urgente ed improrogabile;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n.10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 10 votanti

## D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024, come risultante dalle tabelle allegate.

Di approvare, per l'anno 2024, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1<sup>a</sup> rata – 30 agosto 2024;
- 2<sup>a</sup> rata – 18 ottobre 2024

Di dare atto che per le tipologie di attività non specificatamente indicate nella tabella come sopra citata sarà applicata la tariffa della categoria relativa all'attività più simile e congrua, così come previsto dal regolamento per l'applicazione del tributo comunale.

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, su n.10 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE  
F.to: BEA MANUELA

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 07/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"**

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MUNDA FERNANDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: RAG. ORSI GABRIELE

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 07/06/2024 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 07/06/2024

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2024**

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Munda Fernanda

## 7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,54153	<b>0,45489</b>	1,00	51,07864	0,94964	<b>48,50632</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,54153	<b>0,53070</b>	1,60	51,07864	0,94964	<b>77,61011</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,54153	<b>0,58485</b>	2,00	51,07864	0,94964	<b>97,01264</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,54153	<b>0,62817</b>	2,20	51,07864	0,94964	<b>106,71390</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,54153	<b>0,67150</b>	2,90	51,07864	0,94964	<b>140,66833</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,54153	<b>0,70399</b>	3,40	51,07864	0,94964	<b>164,92149</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,34047	<b>0,10895</b>	2,60	0,17769	<b>0,46199</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,34047	<b>0,22811</b>	7,00	0,17769	<b>1,24383</b>
103-Stabillmenti balneari	0,38	0,34047	<b>0,12938</b>	3,11	0,17769	<b>0,55262</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,34047	<b>0,10214</b>	3,45	0,17769	<b>0,61303</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,34047	<b>0,36430</b>	7,50	0,17769	<b>1,33268</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,34047	<b>0,27238</b>	6,55	0,17769	<b>1,16387</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,34047	<b>0,32345</b>	7,82	0,17769	<b>1,38954</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,34047	<b>0,34047</b>	9,00	0,17769	<b>1,59921</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,34047	<b>0,18726</b>	12,00	0,17769	<b>2,13228</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,34047	<b>0,29621</b>	8,50	0,17769	<b>1,51037</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,34047	<b>0,36430</b>	12,00	0,17769	<b>2,13228</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,34047	<b>0,24514</b>	7,30	0,17769	<b>1,29714</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,34047	<b>0,31323</b>	8,20	0,17769	<b>1,45706</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,34047	<b>0,14640</b>	4,60	0,17769	<b>0,81737</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,34047	<b>0,18726</b>	6,00	0,17769	<b>1,06614</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,34047	<b>1,64787</b>	27,00	0,17769	<b>4,79763</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,34047	<b>1,23931</b>	18,00	0,17769	<b>3,19842</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,34047	<b>0,59923</b>	17,00	0,17769	<b>3,02073</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,34047	<b>0,52432</b>	16,00	0,17769	<b>2,84304</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,34047	<b>2,06325</b>	27,00	0,17769	<b>4,79763</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,34047	<b>0,35409</b>	8,56	0,17769	<b>1,52103</b>